

Legge regionale 25 marzo 1996 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

Art. 23

(Norme modificative ed integrative nel settore dell'agricoltura)(1)(2)

1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, sono abrogate.
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
3. L'articolo 8 della legge regionale 16/1967, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 58/1975 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, è abrogato.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
- 5.

(ABROGATO)

(3)

6. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<<g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 5 e 8 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunità Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24 settembre 1997. La Commissione si riserva la valutazione dei rimanenti commi.

3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010